

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006**

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione¹, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 44, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 6, l'articolo 60, lettera b), l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 1, l'articolo 70, paragrafo 3, l'articolo 71, paragrafo 5, l'articolo 72, paragrafo 2, l'articolo 74, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4 e l'articolo 99, paragrafo 5, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale², in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 13, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali³, e il regolamento (CE) n. 1080/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁴; entrambi tali regolamenti recepiscono nuovi sviluppi intervenuti nel settore dei fondi strutturali. È pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1080/2006 e (CE) n. 1083/2006.

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

³ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2. 2005, pag. 3).

⁴ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

- (2) L'esperienza ha mostrato che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità europea nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. È pertanto opportuno provvedere all'elaborazione di un piano di comunicazione in cui siano indicati con precisione gli interventi informativi e pubblicitari che occorrono per colmare questa lacuna nella comunicazione e nell'informazione. Allo stesso fine è inoltre necessario indicare le responsabilità e le funzioni che andrebbero svolte da ciascuna delle parti in causa.
- (3) Per garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte le parti interessate nonché per motivi di trasparenza è opportuno definire il contenuto minimo degli interventi informativi necessari per informare i potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso i Fondi, così come l'obbligo di pubblicare le disposizioni che i potenziali beneficiari devono seguire ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e i criteri di selezione da applicare.
- (4) Al fine di migliorare la trasparenza sull'impiego dei Fondi occorre pubblicare in formato elettronico, o in altra forma, l'elenco dei beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
- (5) Per assicurare un'efficace attuazione degli interventi informativi e consentire un migliore scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, sulle strategie informative e pubblicitarie e sui risultati ottenuti è opportuno che siano designate persone di riferimento responsabili degli interventi informativi e pubblicitari, destinate a far parte di adeguate reti comunitarie.
- (6) Ai fini degli articoli 37 e 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è necessario stabilire modalità e categorie che consentano agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni sull'impiego previsto dei Fondi così come sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie per tutta la durata di un programma e che permettano alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni comunitarie e i cittadini dell'Unione europea sull'impiego dei Fondi e sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (7) Con riferimento all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla luce dell'esperienza finora maturata, appare necessario definire gli obblighi incombenti alle autorità di gestione in relazione ai beneficiari durante la fase che porta alla selezione e all'approvazione delle operazioni da finanziare, con particolare riguardo agli aspetti da considerare nelle verifiche della spesa dichiarata dal beneficiario così come nelle verifiche delle richieste di rimborso e nelle verifiche in loco di singole operazioni e alle condizioni da rispettare quando le verifiche in loco sono effettuate su base campionaria.
- (8) È altresì necessario stabilire con precisione le informazioni da includere nei dati contabili relativi alle operazioni nonché le informazioni da conservare in qualità di dati sull'attuazione che le autorità di gestione sono tenute a registrare, a conservare e a inviare alla Commissione su richiesta.

- (9) Al fine di garantire che la spesa relativa ai programmi operativi possa essere oggetto di un audit adeguato occorre stabilire i criteri cui deve conformarsi una pista di controllo per essere considerata adeguata.
- (10) L'audit delle operazioni è effettuato sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per garantire che la portata e l'efficacia di tali audit siano adeguate e che i controlli vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit devono rispettare.
- (11) Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit l'esperienza ha dimostrato la necessità di definire con precisione le regole che l'autorità di audit è tenuta a rispettare al momento dell'elaborazione o dell'approvazione del metodo di campionamento, compresi determinati criteri tecnici da applicare a un campionamento statistico casuale e alcuni fattori da prendere in considerazione in caso di campioni supplementari.
- (12) Al fine di semplificare e armonizzare le norme sull'elaborazione e sulla presentazione della strategia di audit, del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l'autorità di audit è responsabile a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, occorre definirne con precisione il contenuto e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano.
- (13) Per garantire un'applicazione ottimale dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativamente alla disponibilità dei documenti e ai diritti della Corte dei Conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, le autorità di gestione devono assicurare che le informazioni sull'identità e sull'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti a un elenco minimo di persone o di organismi. Analogamente, occorre stabilire quali supporti possano essere considerati comunemente accettati ai fini della conservazione dei documenti. A tale scopo è opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure necessarie a garantire che i documenti conservati siano conformi, se pertinente, agli originali e siano affidabili ai fini dell'audit.
- (14) Al fine di armonizzare le norme sulla certificazione delle spese e sulla preparazione delle domande di pagamento, occorre definire il contenuto di tali certificati e domande e precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano. Devono inoltre essere definite le modalità secondo cui deve essere tenuta, ai sensi dell'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006, la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito di soppressione totale o parziale del contributo destinato a una determinata operazione.
- (15) A norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, una relazione che esponga i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti e un parere sulla loro conformità alle disposizioni di detto regolamento relative ai sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti rientrano fra gli elementi principali sui quali la Commissione, nell'ambito della gestione condivisa del bilancio comunitario, si basa per accertarsi che gli Stati membri impieghino il contributo finanziario conformemente alle norme e ai principi applicabili ai fini della tutela degli interessi finanziari della

Comunità, occorre stabilire con precisione le informazioni che devono figurare in tali documenti nonché gli elementi alla base della valutazione e del parere.

- (16) I programmi operativi finanziati nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono presentati da due o più Stati membri e presentano caratteristiche specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1080/2006. È pertanto opportuno stabilire le informazioni specifiche che devono figurare nella descrizione del sistema di gestione e di controllo di tali programmi.
- (17) L'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone tra l'altro che per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40% della spesa pubblica totale, uno Stato membro può scegliere di basarsi maggiormente su organismi e norme nazionali per lo svolgimento di determinate funzioni connesse alle prescrizioni sui controlli e sugli audit. È quindi necessario stabilire le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi la cui esecuzione può essere effettuata da organismi nazionali in conformità di norme nazionali.
- (18) Nell'ambito delle loro responsabilità di gestione e di controllo, gli Stati membri hanno l'obbligo di riferire e vigilare sulle irregolarità. Le modalità d'applicazione di tale obbligo sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore⁵ e del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore⁶. Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno inserire tali modalità nel presente regolamento.
- (19) È opportuno disporre che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie quando chiede a uno Stato membro di iniziare o portare avanti un procedimento giudiziario al fine di recuperare gli importi indebitamente versati in seguito a irregolarità e che essa riceva informazioni che le consentano di decidere in merito all'imputabilità della perdita corrispondente agli importi irrecuperabili a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono inoltre essere previsti contatti regolari tra la Commissione e gli Stati membri relativamente alle irregolarità, ai fini dell'utilizzo delle informazioni presentate per l'elaborazione delle analisi dei rischi e della trasmissione di informazioni ai comitati pertinenti.
- (20) Per limitare gli oneri amministrativi imposti dal sistema d'informazione, salvaguardando nel contempo il necessario livello di informazione, gli Stati membri non vanno obbligati a segnalare irregolarità riguardanti importi inferiori a una determinata soglia a meno che la Commissione non lo richieda espressamente, fatto salvo tuttavia l'obbligo di cui all'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁵ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

⁶ GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2168/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 15).

- (21) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁷, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁸, è necessario disporre, nel contesto degli interventi informativi e pubblicitari e dell'attività di audit a norma del presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri devono vietare qualsiasi accesso non autorizzato a dati personali nonché ogni divulgazione illecita degli stessi e determinare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.
- (22) Per motivi di certezza giuridica e di parità di trattamento di tutti gli Stati membri occorre stabilire il tasso applicabile alla rettifica finanziaria che la Commissione può effettuare qualora uno Stato membro non si conformi all'obbligo di mantenere in tutte le regioni interessate un livello concordato di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel corso del periodo di programmazione. Per ragioni di semplificazione e di proporzionalità non va effettuata alcuna rettifica finanziaria se la differenza tra il livello concordato e il livello conseguito è pari o inferiore al 3% del livello concordato (soglia de minimis); per le stesse ragioni, qualora la differenza tra i due livelli sia superiore al 3% del livello concordato, il tasso deve essere calcolato sottraendo tale soglia de minimis.
- (23) L'utilizzo di strumenti elettronici per lo scambio di informazioni e di dati finanziari consente una semplificazione, una maggiore efficienza e trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente tali vantaggi, garantendo nel contempo la sicurezza degli scambi, è necessario istituire un sistema informatico comune nonché un elenco dei documenti d'interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. È pertanto necessario determinare la forma di ciascun documento, e indicare con precisione le informazioni destinate a figurare in tali documenti. Per ragioni analoghe va stabilito il funzionamento di tale sistema informatico per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.
- (24) Nel contesto della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche⁹, tenendo conto del livello di sicurezza e di segretezza richiesto per la gestione finanziaria dell'impiego dei Fondi, dello stato del progresso tecnico e del rapporto costi-benefici, è necessario prescrivere l'apposizione di una firma elettronica.
- (25) Al fine di assicurare lo sviluppo rapido e il funzionamento corretto del sistema informatico comune, le spese relative allo sviluppo di tale sistema devono essere coperte dal bilancio delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e le spese per l'interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali devono essere ammissibili al contributo dei Fondi a norma dell'articolo 46 di detto regolamento.

⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁸ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁹ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

- (26) Sulla base dell'esperienza relativa al periodo di programmazione 2000-2006 occorre indicare con precisione le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono rispettare per ricevere finanziamenti nel quadro di un programma operativo, fermo restando che i contributi destinati dal programma operativo o da altre fonti pubbliche a strumenti di ingegneria finanziaria nonché gli investimenti in imprese private effettuati da strumenti di ingegneria finanziaria sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato e in particolare agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese¹⁰.
- (27) È opportuno adottare l'elenco dei criteri necessari a determinare le zone in cui le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in base all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006 nonché l'elenco degli interventi ammessi. Data la diversità delle situazioni che caratterizzano gli Stati membri interessati, è opportuno definire un elenco di criteri destinati a identificare le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale e in cui gli investimenti nell'edilizia abitativa possono beneficiare del cofinanziamento. È altresì opportuno stabilire che per l'edilizia multifamiliare o l'edilizia destinata a famiglie a basso reddito o a persone con necessità particolari, gli interventi ammissibili al cofinanziamento devono essere quelli intesi alla ristrutturazione delle parti comuni degli edifici multifamiliari o all'edilizia sociale moderna di buona qualità mediante investimenti nella ristrutturazione e nel mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.
- (28) L'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. In relazione all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006 devono essere stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" al fine di assicurare la coerenza tra le norme applicabili ai progetti realizzati in diversi Stati membri. In base all'esperienza maturata in rapporto a programmi simili nel periodo di programmazione 2000-2006 è opportuno definire norme comuni sulle categorie di spese, riguardo alle quali esistono probabilmente i maggiori divari tra le normative nazionali. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità che applicano i programmi, i tassi forfettari relativi alle spese generali dovrebbero essere ammissibili a determinate condizioni.
- (29) I regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 nonché (CE) n. 1159/2000, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali¹¹, (CE) n. 1685/2000, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali¹², (CE) n. 438/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi

¹⁰ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

¹¹ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

¹² GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 66).

strutturali¹³, (CE) n. 448/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali¹⁴, (CE) n. 1386/2002, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie¹⁵, (CE) n. 16/2003, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione¹⁶ e (CE) n. 621/2004 del 1° aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione¹⁷, devono essere abrogati.

- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

¹³ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42).

¹⁴ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

¹⁵ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.

¹⁶ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 7.

¹⁷ GU L 98 del 2.4.2004, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO 1 INTRODUZIONE

Articolo 1 Oggetto

CAPO II MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1 Informazione e pubblicità

Articolo 2 Preparazione del piano di comunicazione

Articolo 3 Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Articolo 4 Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

Articolo 5 Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari

Articolo 6 Interventi informativi relativi ai beneficiari

Articolo 7 Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 8 Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 9 Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione

Articolo 10 Rete e scambio di esperienze

Sezione 2 Informazioni sull'impiego dei Fondi

Articolo 11 Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi

Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12 Organismi intermedi

Articolo 13 Autorità di gestione

Articolo 14 Dati contabili

Articolo 15 Pista di controllo

Articolo 16 Audit delle operazioni

Articolo 17 Campionamento

Articolo 18 Documenti presentati dall'autorità di audit

Articolo 19 Disponibilità dei documenti

Articolo 20 Documenti presentati dall'autorità di certificazione

Articolo 21 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 22 Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Articolo 23 Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Articolo 24 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 25 Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 26 Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

Sezione 4 Irregolarità

Articolo 27 Definizioni

Articolo 28 Prime comunicazioni - Deroghe

Articolo 29 Casi urgenti

Articolo 30 Comunicazioni sul seguito dato - Mancato recupero

Articolo 31 Trasmissione per via elettronica

Articolo 32 Rimborso delle spese giudiziarie

Articolo 33 Contatti con gli Stati membri

Articolo 34 Uso delle informazioni

Articolo 35 Trasmissione delle informazioni ai comitati

Articolo 36 Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

Sezione 5 Dati personali

Articolo 37 Tutela dei dati personali

Sezione 6 Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità

Articolo 38 Tassi relativi alla rettifica finanziaria

Sezione 7 Scambio elettronico di dati

Articolo 39 Sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 40 Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 41 Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 42 Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati

Sezione 8 Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43 Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 44 Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

Articolo 45 Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Articolo 46 Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

CAPO III MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1 Ammissibilità delle spese per l'edilizia

Articolo 47 Interventi nel settore dell'edilizia

Sezione 2 Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 48 Norme sull'ammissibilità delle spese

Articolo 49 Oneri finanziari e spese di garanzia

Articolo 50 Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

Articolo 51 Contributi in natura

Articolo 52 Spese generali

Articolo 53 Ammortamento

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 Abrogazione

Articolo 55 Entrata in vigore

CAPO 1 INTRODUZIONE

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativamente a quanto segue:

- a) informazione e pubblicità;
- b) informazioni sull'impiego dei Fondi;
- c) sistemi di gestione e di controllo;
- d) irregolarità;
- e) dati personali;
- f) rettifiche finanziarie relative al mancato rispetto dell'addizionalità;
- g) scambio elettronico di dati;
- h) strumenti di ingegneria finanziaria;
- i) ammissibilità dell'edilizia;
- j) ammissibilità dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

CAPO II
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1
Informazione e pubblicità

Articolo 2
Preparazione del piano di comunicazione

1. Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall'autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione.
2. Nel piano di comunicazione figurano almeno:
 - a) gli obiettivi e i gruppi di destinatari;
 - b) la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l'autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;
 - c) il bilancio indicativo necessario per l'attuazione del piano;
 - d) i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari;
 - e) un'indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

Articolo 3
Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adozione del programma operativo oppure, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi operativi, dalla data di adozione dell'ultimo di tali programmi.

In assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest'ultimo è considerato conforme all'articolo 2, paragrafo 2.

Qualora la Commissione invii osservazioni entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro due mesi, un piano di comunicazione modificato.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano di comunicazione modificato, quest'ultimo viene considerato attuabile.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione inizia le attività informative e pubblicitarie di cui agli articoli 5, 6, e 7, se pertinente, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione.

Articolo 4

Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

1. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ogni programma operativo riguardo a quanto segue:
 - a) il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione;
 - b) gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;
 - c) i mezzi di comunicazione utilizzati.

L'autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza esempi di tali interventi.

2. I rapporti annuali e il rapporto finale sull'esecuzione dei programmi operativi di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono:
 - a) esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell'ambito dell'attuazione del piano di comunicazione;
 - b) le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;
 - c) il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione.

Nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3. I mezzi utilizzati per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione del piano di comunicazione sono proporzionali agli interventi informativi e pubblicitari indicati nel piano di comunicazione.

*Articolo 5**Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari*

1. L'autorità di gestione, conformemente al piano di comunicazione, assicura che il programma operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati.

Essa garantisce inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo siano diffuse il più ampiamente possibile.

2. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare e dettagliate riguardanti almeno:
 - a) le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del programma operativo;
 - b) una descrizione delle procedure d'esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
 - d) le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.

L'autorità di gestione informa altresì i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

3. L'autorità di gestione, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, associa agli interventi informativi e pubblicitari almeno uno dei seguenti organismi che possono diffondere ampiamente le informazioni di cui al paragrafo 2:
 - a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
 - b) associazioni professionali;
 - c) parti economiche e sociali;
 - d) organizzazioni non governative;
 - e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
 - f) centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri;
 - g) istituti educativi.

*Articolo 6**Interventi informativi relativi ai beneficiari*

L'autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

*Articolo 7**Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. L'autorità di gestione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale.
2. L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari:
 - a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;
 - b) almeno un'attività informativa principale all'anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;
 - c) l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

I nomi dei partecipanti a un'operazione dell'FSE non vengono indicati.

*Articolo 8**Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.
2. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9. Tali informazioni costituiscono almeno il 25% della targa.

3. Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;

- b) l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25% del cartello.

Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.

4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dall'FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

Articolo 9

Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;
- b) l'indicazione del Fondo pertinente;
- i) per il FESR: "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- ii) per il Fondo di coesione: "Fondo di coesione";
- iii) per l'FSE: "Fondo sociale europeo";
- c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: "Investiamo nel vostro futuro".

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.

Articolo 10

Rete e scambio di esperienze

1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un'unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.

2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell'attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell'ambito della presente sezione.
3. Gli scambi di esperienze nel settore dell'informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 2

Informazioni sull'impiego dei Fondi

Articolo 11

Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la ripartizione indicativa per categorie dell'impiego previsto dei Fondi a livello di programma operativo di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, conformemente alle parti A e B dell'allegato II del presente regolamento.
2. Nei rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 figurano informazioni aggiornate, a livello di programma operativo, sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie a partire dall'inizio del programma operativo, e relativa alle operazioni selezionate nel quadro di tale programma. Le informazioni sono presentate per ciascuna combinazione di codici conformemente alle parti A e C dell'allegato II del presente regolamento.
3. La Commissione utilizza i dati forniti dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 unicamente a scopo informativo.

Sezione 3

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12

Organismi intermedi

Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto.

Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

Articolo 13

Autorità di gestione

1. Ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati.

Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

2. Le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
- b) verifiche in loco di singole operazioni.

3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica. L'autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno.
4. L'autorità di gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.
5. Qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 58, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 14 *Dati contabili*

1. I dati contabili relativi alle operazioni e i dati riguardanti l'attuazione di cui all'articolo 60, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

Le autorità di gestione, di certificazione e di audit nonché gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 hanno accesso a dette informazioni.

2. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentari o in loco.

Articolo 15 *Pista di controllo*

Ai fini dell'articolo 60, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 una pista di controllo è considerata adeguata se, per il programma operativo interessato, rispetta i seguenti criteri:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;

- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Articolo 16
Audit delle operazioni

1. Gli audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari. Nell'ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
 - b) la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
 - c) la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
 - d) il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l'entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.
4. Solo le spese che rientrano nell'ambito dell'audit svolto in conformità del paragrafo 1 sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI ed al punto 9 dell'allegato VIII.

Articolo 17
Campionamento

1. Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni anno è basato in primo luogo su un metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2. Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati tiene conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell'importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l'autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell'allegato IV.
3. Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali, nel corso dell'anno precedente l'anno in cui viene presentato alla Commissione il rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, sono state dichiarate spese alla Commissione per il programma operativo o, se del caso, per i programmi operativi rientranti in un sistema di controllo e di gestione comune. Per il primo periodo di dodici mesi l'autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni la cui spesa è stata dichiarata alla Commissione nel 2007 e nel 2008 come base per la selezione delle operazioni da sottoporre ad audit.
4. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante l'anno di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo. Per i programmi operativi in cui il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza l'autorità di audit analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.
5. L'autorità di audit riesamina regolarmente la copertura consentita dal campionamento casuale tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo.

Essa decide sulla base di una valutazione professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli organismi intermedi e degli assi prioritari.

6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo.

Quando il numero delle irregolarità rilevate è elevato o quando vengono individuate irregolarità sistematiche l'autorità di audit ne analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

*Articolo 18**Documenti presentati dall'autorità di audit*

1. La strategia di audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 è definita conformemente al modello di cui all'allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell'anno.
2. Il rapporto annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 si basano sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale regolamento nel rispetto della strategia di audit e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" il rapporto annuale di controllo e il parere riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

3. La dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" la dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

4. Qualora sussistano limiti alla portata del controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nel quadro del parere annuale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e) di tale articolo, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.
5. In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è redatta dall'autorità di audit conformemente al modello di cui all'allegato IX del presente regolamento e viene presentata assieme al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

*Articolo 19**Disponibilità dei documenti*

1. Ai fini dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2. L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati.
3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all'articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a) di tale articolo.
4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:
 - a) fotocopie di documenti originali;
 - b) microschede di documenti originali;
 - c) versioni elettroniche di documenti originali;
 - d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.
5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.
6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

Articolo 20

Documenti presentati dall'autorità di certificazione

1. Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell'articolo 61, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono redatte nel formato di cui all'allegato X del presente regolamento e inviate alla Commissione.
2. A partire dal 2008 entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione nel formato indicato nell'allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:
 - a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione;
 - b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;

- c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.
3. Al fine di procedere a una chiusura parziale di un programma operativo l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nel formato di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 21

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi di cui all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contiene informazioni relative agli aspetti trattati all'articolo 58 di tale regolamento per ogni programma operativo nonché le informazioni di cui agli articoli 22, 23 e, se del caso, 24 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate conformemente al modello di cui all'allegato XII.

2. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" è presentata dallo Stato membro nel cui territorio ha sede l'autorità di gestione.

Articolo 22

Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Relativamente all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei compiti ad essi affidati;
- b) l'organigramma di ciascuno di essi, la ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all'interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
- c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di verifica dall'articolo 13 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;
- e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
- f) un riferimento alle procedure scritte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e);
- g) le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;

- h) il modo in cui vengono conservati i dettagliati documenti contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1 nel quadro del programma operativo.

Articolo 23

Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei rispettivi compiti e delle loro interconnessioni, compresa, se pertinente, la relazione con l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 73, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualifiche o delle esperienze richieste;
- c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit;
- d) se del caso, le procedure relative al controllo, da parte dell'autorità di audit, dell'attività degli organismi che partecipano allo svolgimento degli audit inerenti al programma operativo;
- e) le procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 24

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Oltre alle informazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 la descrizione del sistema di gestione e di controllo comprende le disposizioni concordate dagli Stati membri ai fini seguenti:

- a) consentire all'autorità di gestione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) consentire all'autorità di certificazione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) consentire all'autorità di audit l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006;

- d) assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi relativi al recupero degli importi indebitamente versati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- e) assicurare la legittimità e la regolarità delle spese sostenute all'esterno della Comunità e comprese nella dichiarazione di spesa qualora gli Stati membri che partecipano a un programma si avvalgano della flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1080/2006 per consentire all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e all'autorità di audit di adempiere alle loro responsabilità riguardo alle spese sostenute in paesi terzi nonché alle modalità di recupero degli importi indebitamente versati a causa di irregolarità.

Articolo 25

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

La relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi e del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull'attuazione delle operazioni, e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati importanti dall'autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Il parere di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 viene redatto secondo il modello di cui all'allegato XIII del presente regolamento.

Se i sistemi di gestione e di controllo interessati sono essenzialmente analoghi a quelli predisposti per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999, è possibile tenere conto degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a detti sistemi allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 26

Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

1. Per i programmi operativi in riferimento ai quali gli Stati membri hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Le verifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del presente regolamento sono effettuate dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati in conformità delle procedure nazionali, pertanto non si applicano gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
4. L'articolo 18, paragrafi da 2 a 5 del presente regolamento si applica per analogia all'elaborazione dei documenti rilasciati dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il rapporto annuale di controllo e il parere annuale sono redatti rispettivamente secondo il modello di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento sono eseguiti dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli di cui agli allegati X e XIV del presente regolamento.

6. Le informazioni che devono figurare nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 21, paragrafo 1, 22 e 23 del presente regolamento comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 4 Irregolarità

Articolo 27 Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) “operatore economico” ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;
- b) “primo verbale amministrativo o giudiziario” una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- c) “sospetto di frode” un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁸;
- d) “fallimento” le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio¹⁹.

¹⁸ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

¹⁹ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

Articolo 28
Prime comunicazioni - Deroghe

1. Fatti salvi gli altri obblighi a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

In tale comunicazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

- a) il Fondo interessato, l'obiettivo, il programma operativo, gli assi prioritari e le operazioni, nonché il numero del codice comune d'identificazione (CCI);
- b) la disposizione che è stata violata;
- c) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
- d) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- e) ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l'esistenza di una frode;
- f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- g) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- h) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
- i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- k) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della lotta contro le irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;
- l) il bilancio complessivo e il contributo pubblico approvato per l'operazione nonché la ripartizione del relativo cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
- m) l'importo del contributo pubblico interessato dall'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;
- n) se non è stato effettuato alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità;
- o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
- p) la natura della spesa irregolare.

2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati i seguenti casi:
- a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
 - b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
 - c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.

3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.
4. Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" sono comunicate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l'operazione. Lo Stato membro informa nel contempo l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione del programma e l'autorità di audit.
5. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
6. Se uno Stato membro non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, ne informa la Commissione entro il termine stabilito dallo stesso paragrafo 1.

Articolo 29 Casi urgenti

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette.

Articolo 30 Comunicazioni sul seguito dato - Mancato recupero

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei

cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno:

- a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero,
- b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente,
- c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni,
- d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero,
- e) l'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una decisione.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione in una relazione speciale l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati. Le informazioni comprendono almeno:

- a) un copia della decisione di concessione,
- b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario,
- c) un copia dell'ordine di recupero,
- d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario,
- e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione con indicazione delle rispettive date.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

Articolo 31

Trasmissione per via elettronica

Le informazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30, paragrafo 1 sono inviate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

Articolo 32
Rimborso delle spese giudiziarie

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o portare avanti un'azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti infruttuoso.

Articolo 33
Contatti con gli Stati membri

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all'articolo 28, sui procedimenti di cui all'articolo 30 e segnatamente sulla possibilità di recupero.
2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 28, 29 e 30 e del paragrafo 1 del presente articolo. L'esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.
4. Ove nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di rimediare a tale lacuna.

Articolo 34
Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allarme rapido al fine di individuare più efficacemente i rischi.

Articolo 35
Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione²⁰, sull'ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. Vengono inoltre informati i comitati di cui agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

²⁰

GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.

*Articolo 36**Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione*

1. In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 euro a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 28 e 30 soltanto su esplicita richiesta della Commissione.

A norma dell'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri tengono una contabilità degli importi inferiori a tale soglia che si dimostrano recuperabili e degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e restituiscono gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee. Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo Stato membro e la Comunità condividono la perdita relativa agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all'operazione interessata. La procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del presente regolamento non si applica, salvo decisione contraria della Commissione.

Il terzo comma si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data in cui viene accertata l'irregolarità convertono in euro la spesa sostenuta in valuta nazionale a norma dell'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora la spesa non sia stata contabilizzata dall'autorità di certificazione viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

Sezione 5 **Dati personali**

Articolo 37 *Tutela dei dati personali*

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui alla sezione 4.
2. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso di audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di adempiere alle responsabilità di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono accedere a tali informazioni.
3. Le informazioni di cui alla sezione 4 possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per motivi professionali, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.
4. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), sono trattati esclusivamente ai fini indicati nel presente articolo.

Sezione 6 **Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità**

Articolo 38 *Tassi relativi alla rettifica finanziaria*

1. Qualora la Commissione effettui una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006, detta rettifica è calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente paragrafo.
2. Il tasso relativo alla rettifica finanziaria è ottenuto sottraendo 3 punti percentuali alla differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, e dividendo il risultato per 10.

La rettifica finanziaria è determinata applicando tale tasso di rettifica finanziaria al contributo del Fondo strutturale destinato allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" per l'intero periodo di programmazione.

3. Se la differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, di cui al paragrafo 2 è pari o inferiore al 3% non viene effettuata alcuna rettifica finanziaria.
4. La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione del Fondo strutturale destinata allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" per l'intero periodo di programmazione.

Sezione 7 **Scambio elettronico di dati**

Articolo 39

Sistema informatico per lo scambio dei dati

Ai fini degli articoli 66 e 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso un sistema informatico realizzato dalla Commissione che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

Articolo 40

Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:
 - a) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma operativo, conformemente al quadro di riferimento strategico nazionale, secondo il modello di cui all'allegato XV;
 - b) i piani di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello che figura nell'allegato XVI;
 - c) dichiarazioni di spesa e domande di pagamento secondo il modello di cui all'allegato X;
 - d) previsioni annuali di probabili pagamenti delle spese conformemente al modello riportato nell'allegato XVII;
 - e) la sezione finanziaria dei rapporti annuali e i rapporti finali di esecuzione secondo il modello di cui all'allegato XVIII, punto 2.1.

2. Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene almeno i seguenti documenti e dati d'interesse comune necessari per la sorveglianza:
- a) il quadro strategico di riferimento nazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - b) i dati comprovanti il rispetto dell'addizionalità conformemente al modello di cui all'allegato XIX;
 - c) i programmi operativi, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell'allegato II e conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
 - d) le decisioni della Commissione riguardanti il contributo dei Fondi;
 - e) le domande di assistenza per grandi progetti di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 conformemente agli allegati XXI e XXII del presente regolamento assieme ai dati selezionati da tali allegati e indicati all'allegato XX;
 - f) i rapporti di esecuzione di cui all'allegato XVIII del presente regolamento, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell'allegato II, conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
 - g) i dati sui partecipanti alle operazioni dell'FSE ripartiti per priorità conformemente al modello di cui all'allegato XXIII;
 - h) la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo secondo il modello di cui all'allegato XII;
 - i) la strategia di audit secondo il modello riportato nell'allegato V;
 - j) i rapporti e i pareri relativi agli audit secondo i modelli di cui agli allegati VI, VII, VIII, IX e XIII e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;
 - k) le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello riportato nell'allegato XIV;
 - l) la dichiarazione annuale sugli importi ritirati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo l'allegato XI;
 - m) il piano di comunicazione di cui all'articolo 2.
3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

*Articolo 41**Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati*

1. La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito registrano nel sistema informatico per lo scambio dei dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.
2. Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio dei dati e le inviano alla Commissione.
3. Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
4. I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Eventuali costi di un'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio dei dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili a norma dell'articolo 46 di tale regolamento.

*Articolo 42**Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati*

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un'interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali regionali e locali e la registrazione dei dati.
2. Come data di presentazione dei documenti alla Commissione viene considerata la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.
3. In casi di forza maggiore, segnatamente di cattivo funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati o di interruzione della connessione, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui agli allegati II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore lo Stato membro registra immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.

In deroga al paragrafo 2 come data di presentazione dei documenti è considerata la data dell'invio dei documenti su supporto cartaceo.

Sezione 8 Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:
 - a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²¹ a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano;
 - b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano.

2. Qualora i Fondi strutturali finanzino operazioni che comprendono strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati attraverso fondi di partecipazione, i soci cofinanziatori o gli azionisti, o i loro rappresentanti debitamente autorizzati, presentano un piano di attività.

Il piano di attività indica almeno quanto segue:

- a) il mercato delle imprese in cui intendono operare o i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
- b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
- c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
- d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;
- e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
- f) le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente;
- g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali;
- h) la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese o progetti urbani;

²¹ GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il piano di attività deve essere valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità.

La valutazione della fattibilità economica degli investimenti dello strumento di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come entità giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario.

Ove lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata:
 - a) il 2% del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
 - b) il 3% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese;
 - c) il 4% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.
5. Le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione.
6. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:
 - a) la strategia d'investimento e la programmazione;
 - b) la sorveglianza dell'attuazione conformemente alle norme applicabili;

- c) una politica volta a consentire l'uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
 - d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.
7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 44

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

1. Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.
- L'accordo di finanziamento tiene conto, all'occorrenza, di quanto segue:
- a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI;
 - b) relativamente ai fondi per lo sviluppo urbano, studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi.
2. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:
- a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
 - b) un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo sviluppo urbano;
 - c) la valutazione, la selezione e l'accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo sviluppo urbano da parte del fondo di partecipazione;
 - d) la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di sviluppo urbano mirati;
 - e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o all'autorità di gestione;

- f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;
- g) le prescrizioni relative agli audit;
- h) la politica volta a consentire l'uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo sviluppo urbano;
- i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

La politica di investimento di cui alla lettera d) comprende almeno un'indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.

3. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno dei programmi operativi, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia, ai fondi per mutui e ai fondi per lo sviluppo urbano sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia, il fondo per mutui e il fondo per lo sviluppo urbano da un lato e il fondo di partecipazione dall'altro.

L'accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi di cui all'articolo 43, paragrafo 6.

Articolo 45

Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà²² a decorrere dal 10 ottobre 2004.

Articolo 46

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati tra settore pubblico e privato e gli

²² GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia.

2. Ai fini del paragrafo 1 i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.

I progetti urbani che ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai fondi per lo sviluppo urbano.

3. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano i fondi interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.

CAPO III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1

Ammissibilità delle spese per l'edilizia

Articolo 47

Interventi nel settore dell'edilizia

1. I settori selezionati per le operazioni di edilizia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1080/2006 sono conformi ad almeno tre dei criteri indicati di seguito, due dei quali vanno scelti tra quelli elencati alle lettere da a) a h):
 - a) un alto livello di povertà e di esclusione;
 - b) un alto livello di disoccupazione di lunga durata;
 - c) un precario sviluppo demografico;
 - d) un basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
 - e) un alto tasso di criminalità e delinquenza;
 - f) un ambiente particolarmente degradato;
 - g) un basso livello di attività economica;
 - h) un numero elevato di immigrati, minoranze etniche o rifugiati;
 - i) un valore immobiliare relativamente basso;
 - j) un basso rendimento energetico degli edifici.

I valori relativi ai criteri stabiliti al primo comma sono raccolti a livello nazionale da ogni Stato membro interessato.

I valori relativi all'analisi comparativa di ogni criterio sono determinati congiuntamente dalla Commissione e da ciascuno Stato membro.

2. Solo i seguenti interventi sono ammessi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1080/2006:
- a) ristrutturazione delle parti comuni degli edifici residenziali multifamiliari, in particolare:
 - i) restauro delle seguenti parti strutturali principali di un edificio: tetto, facciata, finestre e porte della facciata, scala, corridoi interni ed esterni, ingressi e spazio antistante, ascensore;
 - ii) impianti tecnici dell'edificio;
 - iii) interventi a favore dell'efficienza energetica;
 - b) fornitura di edifici sociali moderni di buona qualità mediante ristrutturazioni e mutamenti della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.

Sezione 2

Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 48

Norme sull'ammissibilità delle spese

Fatto salvo l'elenco delle spese non ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, gli articoli da 49 a 53 del presente regolamento si applicano, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006, alla determinazione dell'ammissibilità delle spese per le operazioni selezionate ai fini del programma operativo nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 49

Oneri finanziari e spese di garanzia

I seguenti oneri e le seguenti spese sono rimborsabili da parte del FESR:

- a) gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;
- b) qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti;

- c) le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione;
- d) i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria.

Non sono ammissibili al contributo le ammende, le penali e le spese per controversie legali.

Articolo 50

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

1. Oltre all'assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione:
 - a) i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione;
 - b) i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni.
2. L'autorità pubblica interessata fattura i costi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione.
3. I costi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono rimborsabili se si tratta di costi supplementari relativi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'articolo 51.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentono di determinare la spesa effettiva sostenuta o i contributi in natura forniti dall'autorità pubblica interessata per l'operazione in questione.

Articolo 51

Contributi in natura

1. I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti.

2. In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.
3. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività corrispondente.

Articolo 52
Spese generali

Le spese generali sono rimborsabili purché si basino su spese effettive attribuibili all'attuazione dell'operazione interessata o sulla media delle spese effettive attribuibili ad operazioni dello stesso tipo.

I tassi forfetari basati sui costi medi non possono superare il 25% dei costi diretti di un'operazione che può influire sul livello delle spese generali. Il calcolo dei tassi forfetari è adeguatamente documentato e periodicamente riesaminato.

Articolo 53
Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili direttamente utilizzati per un'operazione sostenute durante il periodo di cofinanziamento di tale operazione sono rimborsabili purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54
Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 1681/94, (CE) n. 1159/2000, (CE) n. 1685/2000, (CE) n. 438/2001 e (CE) n. 448/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. I regolamenti (CE) n. 1831/94, (CE) n. 1386/2002, (CE) n. 16/2003 e (CE) n. 621/2004 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi alle decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 55
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione

—